

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 6 aprile 1999, prot. n. 1716/1.3.17/1.

L.R. 154/1981. Incompatibilità tra la carica di amministratore del Comune e socio lavoratore di cooperativa. Risposta a quesito.

Con la nota sopra indicata, il Comune di ... ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità ex art. 3, primo comma, n. 2), della legge 23 aprile 1981, n. 154, tra la carica di amministratore dell'ente e socio lavoratore di cooperativa risultante vincitrice di gara - indetta dal Comune stesso quale capofila nell'Ambito socio-assistenziale di riferimento - per il sostegno scolastico a portatori di handicap. Viene precisato che l'amministratore comunale presta attività lavorativa presso la cooperativa come educatore a sostegno di un minore presso la sede scolastica di un Comune dell'ambito.

Al riguardo, si ritiene che, nella fattispecie in esame, non dovrebbero sussistere le situazioni di incompatibilità contemplate nella succitata disposizione della legge 154/1981.

Tale norma prevede, in particolare, che si verifichi una situazione di incompatibilità alla carica di consigliere comunale nei confronti dei soggetti che prendono parte, in qualità di *titolari, amministratori ovvero dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento* (circostanza che non sembra ricorrere nell'ipotesi prospettata) in servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse del Comune, ovvero in imprese e società dallo stesso sovvenzionate in modo continuativo. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo, ha stabilito che "detta incompatibilità non ricorre per coloro che siano semplici soci della cooperativa" (cfr. I Sez., stz. n. 2144 dd. 7.4.1982).

Il secondo comma dello stesso articolo 3, inoltre, dispone che l'incompatibilità sopra descritta non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

La Corte di Cassazione ha osservato in proposito che la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 154/1981 "trova giustificazione nel fatto che la struttura delle cooperative offre adeguate garanzie per evitare il pericolo di un'utilizzazione del cumulo di cariche a discapito degli enti territoriali" (cfr. SS.UU., stz. n. 3455 dd. 8.6.1985).